

N. R.G. 1034/2016



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Corte D'Appello di Milano

SEZIONE LAVORO

Composta dai Magistrati

dott. Giovanni Picciau
dott. Giovanni Casella
dott. Andrea Trentin

Presidente Rel.
Consigliere
Consigliere Ausiliario

nella pubblica udienza del 9 Maggio 2017 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 310/2016 del Tribunale di Milano , estensore Giudice dr.ssa Porcelli, promossa

DA

APPELLANTE

Contro

APPELLATE – APPELLANTI INC:



CONCLUSIONI

PER L'APPELLANTE

Come da ricorso in data 14 luglio 2016

PER LE APPELLATE – APPELLANTI INCIDENTALI

Come da memoria depositata in data 10.3.2017

Fatto e diritto

Con sentenza n. 310/2016 il Tribunale di Milano in parziale accoglimento della domanda proposta da _____ nei confronti di _____ ha così statuito: *“dichiara che il ricorrente ha svolto attività di lavoro anche nei confronti di _____; dichiara cessata la materia del contendere per quanto riguarda il rimborso spese di viaggio; condanna le convenute, in via solidale, a corrispondere al ricorrente i seguenti importi, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo: l'importo netto di Euro 6.000.00, l'importo lordo di Euro 916,00 e l'importo lordo di Euro 28.275,00 ; rigetta per il resto il ricorso...”*

Il Tribunale ha accertato come il lavoratore abbia svolto la propria attività anche nei confronti di _____ e conseguentemente ha ritenuto sussistente la responsabilità solidale delle società relativamente alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

Il Giudice di primo grado, invece, non ha accolto la domanda di accertamento di illegittimità del licenziamento rilevando che la funzione di direttore commerciale all'interno di un'attività d'impresa non può essere soppressa, ma che nel caso di specie il licenziamento è stato giustificato con la soppressione della posizione lavorativa, e non con la soppressione delle funzioni, come risulta anche dalla lettera di licenziamento ; ha sottolineato che la valutazione della convenienza di tale scelta è preclusa al Giudice; ha conseguentemente rigettato la domanda riguardante l'indennità supplementare.

Relativamente agli altri importi, il Giudice di primo grado ha dichiarato la cessazione della materia del contendere riguardo alle spese di viaggio, in quanto la somma corrispondente è stata corrisposta in corso di causa; ha ritenuto sussistente il diritto del ricorrente al rimborso forfettario fisso relativo al periodo di preavviso, alle differenze sui ratei della tredicesima ed all'importo richiesto a titolo di retribuzione variabile, in quanto non contestati. Riguardo all'ultimo importo considerato, il Tribunale ha affermato che la corresponsione dello stesso è previsto dalla lettera di assunzione, che la società non ha comunicato gli obbiettivi economico-finanziari ai quali l'erogazione del premio era legata, e che la società stessa non ha contestato la sussistenza dei medesimi



presupposti; il Tribunale ha concluso che l'importo considerato è quindi comunque dovuto a titolo di risarcimento per inadempimento del datore di lavoro. dalle parti.

Riguardo al bonus d'ingresso, il Tribunale ha ritenuto che il ricorrente non abbia provato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello stesso ; ha affermato che l'istanza di esibizione dell'atto di acquisizione dell'attività della società IBF proposta dal ricorrente, è indeterminata ed esplorativa, in assenza di alcun supporto documentale .

Il Tribunale ha infine rigettato anche la domanda proposta in via subordinata di corresponsione del bonus d'ingresso come premio di risultato a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance, considerando che tale domanda presuppone l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento.

Ha proposto appello _____ in ordine ai capi della sentenza in cui è risultato soccombente chiedendo , per i motivi di seguito specificati , l'accoglimento delle domande.

Hanno resistito _____ chiedendo il rigetto dell'appello; hanno proposto appello incidentale in ordine al capo della domanda che ha riconosciuto , in favore di Sanvito , l'importo richiesto a titolo di retribuzione variabile.

All'udienza di discussione , la causa è stata decisa come da dispositivo in calce di cui è stata data lettura.

L'appello proposto da _____ è fondato nei limiti di seguito precisati.

Con un primo articolato motivo di gravame Sanvito censura la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto la legittimità dell'intimato licenziamento .

L'appellante lamenta l'erronea, a suo avviso , valutazione delle risultanze processuali e l'erronea inversione dell'onere della prova effettuate dal Tribunale ; in particolare osserva che, contrariamente a quanto ritenuto nell'appellata sentenza , la lettera di licenziamento fa riferimento alla soppressione della funzione di direttore commerciale e non della posizione lavorativa. ; rileva che l'onere probatorio anche della giustificatazza del licenziamento sia in capo al datore di lavoro e che tale onere non sia stato assolto dalle società appellate in primo grado ; conclude che , attesa la ingiustificatazza dell'intimato licenziamento , sia dovuta la indennità supplementare richiesta.

Tali censure , ad avviso della Corte , sono fondate.

Va richiamata innanzitutto la motivazione testuale del licenziamento intimato da parte appellata con missiva in data 15.5.2015 (doc. 4 fasc. _____) : “ *Oggetto : licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Con la presente le comunichiamo il*



recesso dal rapporto di lavoro a seguito di soppressione della sua funzione di direzione e coordinamento delle attività di produzione e commercializzazione di accumulatori elettrici . Il recesso ha effetto immediato e , pertanto , le sarà corrisposta la indennità di mancato preavviso ... ”.

Osserva il Collegio come , contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure , la lettera di licenziamento faccia espresso riferimento alla soppressione della funzione e non della posizione di direzione di coordinamento delle attività di produzione e commercializzazione di accumulatori elettrici ; che , inoltre , essendo la prova della giustificatezza del licenziamento in capo al datore di lavoro , nella fattispecie le società appellate non abbiano assolto tale onere , anche perché , costitutesi tardivamente in primo grado, sono incorse nelle decadenze e nelle preclusioni istruttorie .

Si deve aggiungere che le società si sono costituite in giudizio depositando una laconica memoria con una generica contestazione degli assunti della controparte.

In tale contesto , in difetto della prova delle ragioni dedotte nella missiva del 15.5.2015 , ritiene la Corte che debba ravvisarsi la ingiustificatezza del licenziamento impugnato.

In punto di diritto , come è noto, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato come , ai fini dell’esonero del pagamento della indennità supplementare in favore del dirigente , la nozione di giustificatezza non coincida con quella di giusta causa o di giustificato motivo , rilevando invece qualsiasi ragione non arbitraria e pretestuosa , apprezzabile sul piano del diritto ed idonea a turbare il legame di fiducia con il datore di lavoro .

Pur avendo presente tali principi , ritiene tuttavia la Corte che l’ingiustificatezza del licenziamento , correlata ad una condotta contraria a buona fede del datore di lavoro , possa ravvisarsi in presenza- come nella fattispecie - di un difetto assoluto di prova dei motivi dedotti dal datore di lavoro.

Per quanto sopra , va allora accolta la domanda dell’appellante tesa alla corresponsione dell’indennità supplementare prevista dal CCNL di riferimento e che , alla luce dei criteri previsti dagli articoli 34 e 19 del CCNL per i dirigenti di aziende del settore terziario della distribuzione e dei servizi (doc. 61 appellante) si reputa congruo quantificare in 12 mensilità dell’ultima retribuzione di fatto percepita ; al fine della quantificazione , al di là della durata del rapporto , la Corte considera in particolare , nella valutazione del caso concreto, che nella fattispecie risulta intimato , dopo solo un anno dall’inizio del rapporto, un licenziamento la cui motivazione non è stata minimamente provata dal datore di lavoro .

Rilevato che la quantificazione della retribuzione effettuata da non è stata oggetto di specifiche contestazioni , in conclusione le società appellate vanno condannate al pagamento in favore di di complessivi euro 107.307,96, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del licenziamento fino al saldo. (euro 8942,33x 12).



Con un secondo motivo di gravame , si duole che il Tribunale non abbia accolto le domande proposte inerenti il bonus di ingresso ..

L' appellante osserva al riguardo che si sono verificati i presupposti ai quali era condizionato il diritto del dirigente a ricevere il bonus d'ingresso, e precisa come si sia realizzato anche il presupposto dell'acquisizione dell'attività della ; in proposito rileva di iaver potuto estrarre copia dell'atto notarile dal quale risulta tale circostanza solo dopo l'emissione della sentenza impugnata .

In via subordinata e sempre in relazione al bonus di ingresso, chiede la condanna al risarcimento del danno per inadempimento o per perdita di chance.

Tale motivo di gravame non è fondato per le considerazioni che seguono.

La domanda dell'appellante si fonda su quanto pattuito dalle parti “ nella integrazione a nostra proposta di assunzione “ del 20 Marzo 2014 (doc. 2 fasc.) ed in cui si legge testualmente : “ *Come convenuto , le verranno cedute a titolo di bonus di ingresso a titolo gratuito quote e/o azioni della società o di sue aventi causa per un valore pari ad euro 150000,00 calcolato con riferimento al patrimonio netto, ai finanziamenti convertibili dei i soci e ai crediti finanziari erogati dalla controllante entro sei mesi dall'acquisto a titolo definitivo da parte di o di sue aventi causa delle attività aziendali facenti capo alle società* .

Qualora al 30.6.2016 la società o sue aventi causa non abbia perfezionato l'acquisto della , le verrà corrisposto l'importo di cui sopra a titolo di premio di risultato nel 2017 ...”.

Orbene , ritiene la Corte che dalla documentazione acquisita in appello , in accoglimento della istanza proposta da Sanvito , non si evinca la sussistenza dei presupposti previsti dalla prima parte della clausola suddetta per il riconoscimento del bonus richiesto .

In particolare dall'atto di cessione del complesso aziendale della fallita società del 9.10.2015 (doc. 65 appellante) risulta che si è resa acquirente di parte soltanto del complesso aziendale di (beni mobili e beni mobili registrati) , laddove il complesso immobiliare della stessa azienda è stato acquisito dalla società PMIMMOBILIARE SRL, sia pure quale terzo nominato (e in quanto tale da intendersi fin dall'inizio unica parte contraente – destinataria degli obblighi e dei diritti dell'atto negoziale - contrapposta al venditore e non già pertanto società avente causa da) .

Ritiene la Corte che debba inoltre essere rigettata anche la domanda risarcitoria proposta , in via subordinata, da Sanvito in forza della seconda parte della clausola sopra riportata .

Ritiene infatti la Corte che tale voce risarcitoria sia strettamente correlata alla accertata ingiustificatezza del licenziamento ed in quanto tale – attesa la connotazione risarcitoria che deve attribuirsi alla riconosciuta indennità supplementare - essa rimanga assorbita



nella liquidazione della indennità supplementare , peraltro effettuata dalla Corte in valori medi.

Va rigettato l'appello incidentale proposto .

Le società appellanti censurano la sentenza laddove ha riconosciuto l'importo richiesto in ordine alla retribuzione variabile ; sostengono che non sia chiaro se tale importo sia stato liquidato a titolo di retribuzione variabile o a titolo risarcitorio; rilevano che il rapporto ha avuto una durata di meno di un anno (assunzione il 2.6.2014; licenziamento del 28 Maggio 2015) ; assumono che la domanda avrebbe dovuto essere rigettata in quanto completamente destituita da elementi di prova e di allegazioni specifiche..

Tali censure , ad avviso della Corte , non colgono nel segno.

Nel ricorso introduttivo del giudizio, proponendo la relativa domanda , (cfr. pagina 26 del ricorso introduttivo del giudizio) , ha richiamato gli obblighi previsti dalla lettera di assunzione ,. precisando che , attesi gli ottimi risultati di fatturato e di marginalità raggiunti ,desumibili dalla documentazione prodotta, la somma richiesta fosse dovuta anche a titolo di risarcimento del danno per l'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di comunicare al dirigente gli obiettivi annuali; ha quindi provveduto alla quantificazione delle somme dovute in forza delle previsioni contenute nella lettera di assunzione e della documentazione prodotta.

Orbene , ritiene la Corte che , in difetto di ogni specifica contestazione delle società appellate in ordine a tali presupposti invocati da parte appellata , debba essere condivisa la decisione del Tribunale laddove ha concluso che “ l'importo in esame è comunque dovuto a titolo di risarcimento del danno per l'inadempimento del datore di lavoro “ atteso “ che non risulta “ che la società datrice di lavoro abbia determinato e comunicato gli obiettivi economico finanziari a cui l'erogazione del premio aziendale era legata “.

Si deve aggiungere che il decorso di un anno dall'assunzione , alla luce delle date di assunzione e di licenziamento sopra precisate , può ritenersi sostanzialmente sussistente; che , inoltre , tale voce risarcitoria non appare, in questo caso , correlata strettamente alla accertata ingiustificatezza del licenziamento, trattandosi di un inadempimento del datore di lavoro nel corso del rapporto ad obblighi di natura retributiva assunti nella lettera di assunzione.

Tenuto conto dell'esito complessivo dell'atto di appello , le spese del grado vanno poste a carico delle società appellate nella misura di 2/3 e sono liquidate ex D.M. 55/2014 , tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria, come in dispositivo ; va compensato il residuo terzo.

P.Q.M.



In parziale riforma della sentenza n. 310/2016 del Tribunale di Milano , ritenuta la ingiustificatezza dell'impugnato licenziamento, condanna le società appellate al pagamento in favore di _____ , a titolo di indennità supplementare , di euro 107.307,96, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del licenziamento fino al saldo; conferma nel resto.

Condanna le società appellate al pagamento delle spese del grado nella misura di 2/3che liquida, per tale quota , in complessivi euro 3200,00, oltre spese generali ed oneri di legge ; compensa il residuo terzo.

Si dà atto della sussistenza a carico delle appellanti incidentali dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 1 comma 17 legge 228/2012.

Milano, 9 Maggio 2017

Il Presidente
Giovanni Picciau

